



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.164 TFT 18 del 15 dicembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 15 dicembre 2020

Partecipano il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

DEFERIMENTI

Collegio 1

Procedimento n. 16/B

Presidente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GITTO MARIANO ANTONINO (Presidente, all'epoca dei fatti, tesserato per l'A.S.D. Pro Falcone);

A.S.D. PRO FALCONE

Con nota 3725/86 pfi20-21 /MDL/jg del 24/09/2020, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, e più precisamente:

Il sig. Gitto Mariano Antonino, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Pro Falcone, per rispondere della violazione dell'art.4 comma 1 del CGS, (secondo cui i soggetti che operano nell'ambito dell'ordinamento federale - art. 2 CGS - sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle NOIF nonché delle altre norme federali e osservano i principi di lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva), per avere in sede di ricorso dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Sicilia omissis di precisare che il G.S. Territoriale aveva sospeso il giudizio per consentire al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti di decidere nel merito alla validità del tesseramento del calciatore Crasci Marco;

la Società A.S.D. Pro Falcone per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le violazioni ascritte al sig. Gitto Mariano Antonino, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Pro Falcone

All'udienza dibattimentale odierna nessuno è comparso per i deferiti, benchè siano stati regolarmente citati, né gli stessi, nei termini procedurali, hanno fatto pervenire documenti e memoria a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione della squalifica per mesi quattro a carico del sig. Garigali Alessandro e l'ammenda di € 400,00 a carico dell'A.S.D. Jonica F.C. a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato in punto di fatto al sig. Gitto Mariano Antonino risulta provato dai documenti acquisiti dalla Procura Federale in sede di indagini.

E' da evidenziarsi che il sig. Gitto, quale Presidente dell'A.S.D. Pro Falcone impugnava dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Sicilia la decisione assunta dal G.S.T. il quale aveva rigettato il reclamo presentato dall'A.S.D. Pro Falcone in ordine alla presunta invalidità del tesseramento del calciatore Crasci Marco.

In particolare il sig. Gitto nel corpo del ricorso proponeva pedissequamente quanto dallo stesso già sostenuto nel reclamo di primo grado omettendo, volontariamente, la

circostanza che il GST medio tempore aveva rimesso gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (funzionalmente competente a decidere sulla validità o meno del tesseramento di un calciatore) il quale aveva dichiarato regolare il tesseramento del sig. Crasci Marco, circostanza risultante dalla lettura della decisione impugnata per ivi esservi stata riportata.

La richiesta della Procura Federale va pertanto accolta se pur ridefinita come in dispositivo.

Alla declaratoria di responsabilità a carico del sig. Gitto Mariano Antonino consegue la responsabilità diretta della società A.S.D. Pro Falcone a cui va irrogata la sanzione dell'ammenda determinata come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale dispone applicarsi a carico del sig. Gitto Mariano Antonino l'inibizione per mesi due e l'ammenda di € 300,00 a carico della Soc. A.S.D. Pro Falcone a titolo di responsabilità diretta per fatto del proprio Presidente e legale rappresentante.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il Componente relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Francesco Giarrusso

Collegio 2

Procedimento n. 17/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Sergio La Commare – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

HA EMESSO IL SEGUENTE DISPOSITIVO

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a Figura Michael la squalifica di anni quattro e l'ammenda di € 25.000,00.

Proscioglie dalla contestata violazione di responsabilità oggettiva la società ASD Hellenika.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il Componente relatore
Dott. Sergio La Commare

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 dicembre 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI